



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutte le forniture di gas effettuate da MEDICAIR INDUSTRY S.r.l. (di seguito MI) e la messa a disposizione alla clientela dei recipienti (bombole, pacchi bombole, evaporatori mobili, fusti e dewar) di MI sono regolate dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita, eventualmente integrate da quelle relative a singole forniture, prevalgono su eventuali condizioni di acquisto del CLIENTE e si presumono note al CLIENTE e accettate con il semplice ritiro della merce e/o il pagamento della relativa fattura ed hanno convenzionalmente pieno valore contrattuale.

MI risponderà per le obbligazioni assunte nella misura in cui la stessa potesse risultare impegnata in relazione ad eventuali danni provocati al CLIENTE, il quale avendo la proprietà del prodotto fornito è responsabile anche degli eventuali danni causati a terzi. Il CLIENTE è tenuto a controllare che tali rischi siano inclusi nella sua polizza di responsabilità civile che si impegna a trasmettere a MI a semplice richiesta.

Il CLIENTE si impegna a non rimuovere per nessun motivo i serbatoi presso i propri stabilimenti senza preventiva autorizzazione di MI.

ART. 1) TERMINI DI CONSEGNA

- 1.1** Salvo diversi accordi scritti, tutti i gas tecnici, compressi, liquefatti e disciolti (nel seguito indicati anche semplicemente come Prodotto o Prodotti), si intendono sempre venduti franco fabbrica e consegnati presso i punti di vendita di MI, dove il cliente ha la facoltà di richiedere la ripetizione del controllo qualitativo e quantitativo; non è quindi ammesso alcun reclamo dopo la consegna.
- 1.2** In caso di trasporto effettuato dal CLIENTE, questi è responsabile della conformità dei mezzi utilizzati alle disposizioni di legge. Tale responsabilità è in capo a MI qualora il trasporto sia effettuato dalla stessa.
- 1.3** MI farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati ma, salvo il caso di dolo o colpa grave, MI non sarà tenuta a risarcire i danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata consegna dei Prodotti.
- 1.4** MI effettuerà le forniture nei giorni lavorativi. Eventuali richieste di fornitura di prodotto aventi carattere d'urgenza o di specificità o che richiedano particolari operazioni logistiche diverse da quelle in uso, di particolari automezzi e tutto quanto non previsto espressamente nelle presenti condizioni generali di vendita sono a carico del CLIENTE.
- 1.5** MI si impegna a fornire il CLIENTE, salvo cause di forza maggiore o di impedimenti dovuti a cause a lei non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, atti di terrorismo, guerre, avarie degli impianti di produzione, provvedimenti di pubblica autorità, scioperi, gravi difficoltà nei trasporti o negli approvvigionamenti di materie prime essenziali.
- 1.6** Sono sempre a carico del CLIENTE le spese di trasporto, installazione e disinstallazione e del relativo materiale (tubi, raccordi, valvole, etc.), il cui prezzo è da intendersi, salva diversa indicazione, sempre non compreso nel prezzo di vendita del gas.

ART. 2) GARANZIA

- 2.1** MI garantisce la conformità dei Prodotti alle specifiche concordate al momento dell'ordine. È espressamente esclusa ogni ulteriore garanzia e, in particolare, ogni garanzia per particolari specifiche o caratteristiche tecniche dei Prodotti o per la loro idoneità a usi particolari non concordati per iscritto tra le parti. La misurazione del contenuto dei recipienti è fatta con l'arrotondamento a norma delle leggi fisiche, tenuto conto anche del fattore di comprimibilità, con una tolleranza massima del 10%. La stessa tolleranza è applicata anche nella vendita dell'acetilene disciolto per il necessario ripristino dell'acetone. Nel caso di quantitativi forniti sotto forma liquida, questi saranno misurati per mezzo di conta litri ovvero con pesata su bilancia nello stabilimento del CLIENTE.
- 2.2** Eventuali reclami relativi alla quantità o alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti) saranno ammessi solo all'atto della consegna dei Prodotti stessi. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento della consegna (vizi occulti) dovranno essere notificati a MI per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di scoperta del difetto e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla consegna. I reclami, comunque motivati, non danno diritto al CLIENTE di sospendere parzialmente o totalmente il pagamento delle relative fatture.

- 2.3** I Prodotti contestati dovranno essere lasciati a disposizione di eventuali verifiche peritali per un periodo di 15 (quindici) giorni lavorativi. Saranno accettati solo i reclami riconosciuti fondati da MI. La restituzione della merce senza previa autorizzazione di MI non sarà accettata.
- 2.4** Salvo il caso di dolo o colpa grave, MI sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla fornitura dei Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. Salvo il caso di dolo o colpa grave, è esclusa ogni responsabilità di MI per danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, causati dai Prodotti o dal loro uso.

ART. 3) RECIPIENTI

- 3.1** I recipienti messi a disposizione da MI per l'utilizzo dei Prodotti (di seguito indicati come Recipienti) rimangono di proprietà di MI e sono consegnati al CLIENTE a titolo di locazione al canone di cui alle tariffe "Messa a Disposizione Bombole" (MDB). Salvo diversi accordi, il CLIENTE presta cauzione infruttifera adeguata alla quantità e al valore dei Recipienti messi a disposizione. Il CLIENTE è tenuto a restituire i recipienti a fronte di una eventuale richiesta da parte di MI, infatti, in caso di mancata resa, il CLIENTE assume ogni responsabilità in merito all'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi di legge (anche se ha corrisposto quanto dovuto a MI ai sensi del presente articolo e dell'art. 4 seguente) e MI avrà il diritto di invocare a carico del detentore le sanzioni degli artt. 646 e 647 del Codice Penale e il rimborso di tutte le eventuali spese per il recupero, comprese quelle di procedura.
- 3.2** Il CLIENTE è tenuto a restituire i Recipienti franco magazzino di provenienza di MI non appena vuoti o, comunque, non oltre il termine massimo di giorni 60 (sessanta) dalla data della consegna. In caso di mancata resa entro tale termine il CLIENTE assume ogni responsabilità in merito all'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi di legge (anche se ha corrisposto quanto dovuto a MI ai sensi del presente articolo e dell'art. 4 seguente) e MI avrà il diritto di invocare a carico del detentore le sanzioni degli artt. 646 e 647 del Codice penale e il rimborso di tutte le eventuali spese per il recupero, comprese quelle di procedura.
- 3.3** Il CLIENTE deve restituire in perfette condizioni i Recipienti ed è responsabile dell'eventuale danneggiamento degli stessi, anche se avvenuto per cause a lui non imputabili, dal momento della loro consegna al CLIENTE o al vettore sino al momento della restituzione al magazzino di MI. In caso di perdita o danneggiamento del Recipiente da parte del CLIENTE che renda pericoloso o vietato il riutilizzo dello stesso, MI addebiterà al CLIENTE il valore a nuovo del Recipiente (prezzo stimato in €250,00 con riferimento ai listini attualmente in vigore). Le valvole e gli accessori eventualmente danneggiati o mancanti saranno addebitati. Nel caso in cui il CLIENTE ritardi il pagamento del suddetto risarcimento lo stesso dovrà corrispondere a MI, oltre all'importo dovuto, un interesse nella misura indicata nel successivo art. 6).
- 3.4** I Recipienti devono servire esclusivamente per il trasporto e la conservazione del Prodotto cui sono destinati. È tassativamente preclusa ogni diversa utilizzazione. Il CLIENTE non può far riempire i Recipienti di proprietà di MI presso fornitori diversi, né può, salvo diversi accordi scritti, neppure temporaneamente, cederle in locazione, comodato o a qualsiasi altro titolo, a terzi.
- 3.5** Per i recipienti, propri o di terzi, affidati dal CLIENTE a MI per essere riempiti, il CLIENTE è responsabile della conformità degli stessi alle prescrizioni di legge e di sicurezza nonché dell'assenza in tali recipienti di sostanze pericolose o che possono diventare tali a contatto con il Prodotto. In ogni caso il CLIENTE dovrà esibire un documento atto a provare la legittimità dell'uso del recipiente ai fini del riempimento da parte di terzi. MI può rifiutare il riempimento di recipienti di proprietà del CLIENTE o di terzi, quando emergano elementi di dubbio sulla loro idoneità.

ART. 4) M.D.B. (MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE)

- 4.1** Salvo diversi accordi scritti, per la disponibilità e utilizzo di ciascun Recipiente - indipendentemente dal tipo di gas contenuto e fornito - il CLIENTE è tenuto a corrispondere a MI un "canone giornaliero (o di altra periodicità) di messa a disposizione bombole" (nel seguito indicato anche semplicemente come M.D.B.). Al fine, comunque, di recuperare gli oneri di messa a disposizione dei recipienti, MI potrà eccezionalmente convenire con l'Acquirente una modalità di addebito dei suddetti oneri, diversa dalla "M.D.B.", ove il tipo

di fornitura o la struttura organizzativa dell'Acquirente lo richiada. MI si riserva comunque la facoltà di sostituire la M.D.B. con tariffe diverse più consone alla propria organizzazione di vendita. MI si riserva altresì la facoltà di emettere ogni mese una fattura intermedia.

- 4.2** Il canone M.D.B. è calcolato in base al numero dei recipienti stazionanti presso il CLIENTE, così come risulta dal documento di consegna degli stessi aggiornato in base ai movimenti di resa avvenuti. Tale saldo si ritiene accettato dal CLIENTE se non contestato entro giorni 10 (dieci) giorni dalla data del documento di consegna.
- 4.3** Qualora un Recipiente sia trattenuto dal CLIENTE per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, allo stesso sarà fatturato, oltre al canone M.D.B., un ulteriore compenso per il mancato utilizzo bombole. Tale periodo potrà essere ridotto a 3 (tre) mesi, per i clienti che usufruiscono di condizioni particolari del canone M.D.B. Per il mancato utilizzo di bombole di gas refrigeranti, tale periodo è esteso a 12 (dodici) mesi.
- 4.4** Per ciascun recipiente il CLIENTE dovrà versare a MI un deposito cauzionale infruttifero pari al 75% del prezzo di listino attualmente in vigore. Il deposito cauzionale sarà restituito al CLIENTE al netto degli importi sostenuti da MI per l'eventuale ripristino dei recipienti. In caso di mancata restituzione dei recipienti entro 3 anni dal versamento del deposito cauzionale MI tratterà il deposito medesimo a titolo di risarcimento danni; qualora il costo di acquisto dei recipienti nuovi sia superiore all'ammontare del deposito cauzionale, resta salvo il diritto di MI di richiedere il pagamento della differenza.
- 4.5** Per la disponibilità dei serbatoi criogenici il CLIENTE è tenuto a corrispondere a MI un canone mensile di "Somministrazione, Locazione e/o Manutenzione". Al fine di recuperare oneri di messa a disposizione dei recipienti (bombole, serbatoi, etc.), MI potrà:
- Modificare le modalità di addebito dei canoni mensili;
 - Convenire con il CLIENTE una modalità di addebito dei suddetti oneri diversa dove il tipo di fornitura o la struttura organizzativa del CLIENTE lo richiada;
 - Sostituire a suo insindacabile giudizio i suddetti canoni con un sistema applicativo più consono alla propria organizzazione di vendita;
 - In qualsiasi momento, attraverso i suoi incaricati, richiedere un controllo delle giacenze presso i magazzini del CLIENTE.

ART. 5) UTILIZZO DEI PRODOTTI E RECIPIENTI

- 5.1** Il CLIENTE, ampiamente informato da MI dei rischi esistenti in relazione al deposito e all'uso dei Prodotti e dei Recipienti, è responsabile dell'utilizzo degli stessi conformemente alle indicazioni ricevute nonché di dare precise istruzioni in proposito a tutti coloro che dovessero maneggiare o far uso dei Prodotti e dei Recipienti in genere. Il CLIENTE dovrà tenere indenne MI dalle conseguenze della violazione di tali obbligazioni. Tra le istruzioni comunicate al CLIENTE circa l'uso dei Prodotti si evidenziano in particolare le seguenti:
- Eseguita l'erogazione del gas, la valvola deve essere chiusa;
 - È pericoloso e quindi vietato lubrificare le valvole o gli apparecchi per uso con ossigeno o altro gas comburente con oli, grassi e materie di qualsiasi specie.
- 5.2** Il CLIENTE, dal momento della consegna del Prodotto, è responsabile del suo utilizzo e dell'idoneità del Prodotto all'uso al quale lo stesso è destinato. Il CLIENTE è responsabile dei Recipienti dal momento dell'avvenuta consegna sino a quando li restituisce al magazzino di MI di provenienza.

ART. 6) CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

- 6.1** Tutti i corrispettivi dovuti dal CLIENTE a MI si intendono al netto di imposte e tasse. I suddetti corrispettivi saranno rivalutati periodicamente in relazione alle variazioni dei costi di produzione, investimento, distribuzione e all'andamento del mercato.
- 6.2** Salvo accordi diversi, il pagamento delle fatture al netto di qualsiasi sconto sarà effettuato mezzo Bonifico Bancario 30 gg DFFM dall'atto della consegna del Prodotto. I pagamenti si intendono sempre fatti al domicilio di MI.
- 6.3** MI si riserva di sospendere le forniture fino alla regolarizzazione delle partite in sofferenza, trascorsi 30 giorni dalla ricezione del sollecito.

- 6.4** È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al CLIENTE di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione né, tanto meno, di altre forniture, salvo dolo o colpa grave.
- 6.5** È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al CLIENTE di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione né, tanto meno, di altre forniture.
- 6.6** Per ogni singola fattura di importo inferiore a €100,00 (cento), al netto dell'IVA, sarà addebitato al CLIENTE un "contributo importo minimo fatturabile", a copertura delle spese per la gestione della fattura e al fine di evitare costi eccessivi rispetto all'importanza della fattura stessa. Tale contributo non sarà applicato alle fatture di addebito della sola M.D.B.. Fatte salve condizioni diverse pattuite di volta in volta, MI provvederà a emettere un'unica fattura cumulativa a fine mese nel caso in cui, in tale arco di tempo, fossero emessi da parte del CLIENTE più ordini di acquisto di Prodotti di importo singolo inferiore a €100,00 (cento), al netto dell'IVA. Il CLIENTE potrà evitare il pagamento del contributo importo minimo fatturabile dovuto sulle fatture inferiori a €100,00 (cento), al netto dell'IVA, provvedendo al pagamento in contanti degli importi dovuti al momento della consegna del Prodotto.
- 6.7** Il pagamento delle forniture sarà di norma effettuato in contanti o a mezzo bonifico bancario all'atto della consegna. Sulle fatture scadute decorrerà l'interesse pari al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla banca d'Italia maggiorato di tre punti, fatto salvo il risarcimento a favore di MI di ogni eventuale maggior danno.

I pagamenti si intendono sempre fatti al domicilio di MI. Le eventuali contestazioni non esonerano il Cliente dal puntuale pagamento delle fatture.

ART. 7) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le Parti derivante dall'esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque inerente alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita si rinvia a quanto previsto dalla RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI. Sezione Gas Tecnici depositata presso la C.C.I.A.A. di Milano.

ART. 8) TRATTAMENTO DEI DATI

La raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuata nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali, relativi all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie e, in ogni caso, nei limiti e con le modalità previste nell'informativa fornita al CLIENTE, cui si rimanda integralmente.